

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal CNCU

nella seduta del 5.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Il ricorrente era cointestatario di un conto corrente bancario, a firme disgiunte, unitamente alla moglie, nei confronti della quale è in corso un procedimento di separazione legale. Sul conto risultava un saldo debitore che il ricorrente afferma di aver ripianato in misura superiore alla metà del relativo ammontare. Nella corrispondenza intercorsa con la Banca e nel successivo ricorso lamenta, sostanzialmente, che la Banca si sia accanita nei suoi confronti anziché procedere al recupero del credito anche nei confronti della condebitrice; in particolare, fa presente che la Banca avrebbe dovuto procedere alla compensazione del predetto saldo passivo con il saldo creditore esistente nel separato conto intestato soltanto alla moglie, come era stato chiesto già in data 29 luglio 2009, tanto più che a lei soltanto sarebbe da imputare lo scoperto del conto comune. Lamenta altresì che la Banca abbia assunto nei confronti della moglie un "comportamento anomalo", avendole concesso l'utilizzo di una carta di credito e del bancomat a valere sul conto personale, nonostante la stessa risultasse debitrice a causa del saldo debitore del conto comune verificatosi fin dal febbraio del 2008, come risultante da estratti conto prodotti in allegato.

2. Con la lettera in data 20 ottobre 2009, allegata al ricorso, il ricorrente chiede a questo ABF di "esprimere il proprio parere affinché il sottoscritto non venga chiamato a far fronte anche per l'altro cointestatario del conto che da solo ha determinato lo sfioramento del saldo".

DIRITTO

1. Il ricorrente afferma di aver provveduto, nel corso del 2008, a ripianare parte del debito risultante dal saldo del conto corrente, intestato con firme disgiunte al ricorrente stesso e



alla moglie, dalla quale è separato. Più precisamente, afferma di aver versato euro 1.600,00 a fronte di un saldo debitore di euro 2.807,00 e di aver chiesto alla Banca di rivalersi per il restante cinquanta per cento (circa) sul diverso conto intestato alla moglie, aperto presso la medesima Banca, che recava un saldo attivo. Precisa altresì che la situazione debitoria del conto cointestato era imputabile esclusivamente alla moglie, per cui anche sotto questo profilo appariva giustificata la sua richiesta di suddivisione degli oneri.

La Banca, per converso, nelle controdeduzioni rivendica il suo buon diritto ad agire contro ciascun debitore solidale tenuto a rispondere nei confronti della Banca stessa *“per tutte le obbligazioni che si venissero a creare....anche per atto o fatto di uno (solo) dei cointestatarì”* (v. lettere del 9 ottobre e dell’11 novembre 2009). Inoltre contesta l’assunto del ricorrente circa l’asserito accanimento nei suoi confronti, sostenendo di aver invece agito nei confronti di ambedue i debitori.

In base ai documenti prodotti dalle parti, risulta in effetti che la Banca ha proceduto alla costituzione in mora dei su indicati condebitori solidali con lettere in data 14 luglio 2009 (v. docc. 2-4 allegati alle controdeduzioni), con le quali ha diffidato gli stessi a pagare entro 15 giorni il debito risultante dallo scoperto del conto cointestato, pari ad euro 1.354,69, ed ha inoltre comunicato il recesso dal relativo contratto, nonché la revoca di ogni eventuale affidamento e dell’autorizzazione ad emettere assegni, con invito a costituire i fondi per gli eventuali assegni emessi prima della lettera in questione.

A tale diffida il ricorrente ha replicato, in data 29 luglio 2009, deducendo che l’altra cointestataria del conto, e cioè la moglie, era titolare, presso la stessa banca, di un altro conto corrente, il quale presentava un saldo attivo (e quindi un credito a suo favore) idoneo a consentire il rientro, mediante compensazione, della passività esposta dal conto comune.

2. Ai sensi dell’art. 1853 c.c. *“Se tra la banca e il cliente esistono più rapporti o più conti ...i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”* (la cui esistenza, nella fattispecie, non è stata allegata).

Secondo l’opinione prevalente, può farsi luogo all’applicazione del citato art. 1853 solamente quando uno almeno dei conti sia stato chiuso. In effetti, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), si darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico tra più conti, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a rapporti formalmente e contabilmente distinti (Cass. 3 maggio 2007, n. 10208; non mancano, tuttavia affermazioni diverse sul punto, come ad es. Cass. n.18947 del 2005 per cui: *“è certa l’ammissibilità della compensazione mediante l’immissione del saldo di un conto come posta passiva di un altro – attraverso l’annotazione contabile sopra indicata – anche mentre i rapporti sono ancora in corso”*).

Nel caso di specie, la Banca ha dichiarato di recedere dal conto intestato ai due coniugi il 14 luglio 2008, per cui deve ritenersi che il recesso sia divenuto operativo, determinando la chiusura del conto, il successivo 29 luglio, alla scadenza del termine di preavviso, di 15 giorni, stabilito dall’art. 7 del contratto.



Qualora il conto sia intestato a più persone, i cointestatari rispondono *in solido* nei confronti della banca dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), anche quando le obbligazioni derivino da un atto o fatto di uno solo di essi.

Nelle obbligazioni solidali, la cui disciplina risponde ad un'esigenza di tutela del credito, il creditore può rivolgersi, a sua scelta, ad uno qualunque dei condebitori per conseguire l'intero ammontare della prestazione dovuta, essendo ciascuno di essi tenuto all'adempimento "per la totalità". Il condebitore non può quindi pretendere di limitare la propria prestazione alla sua quota. Egli può, tuttavia, "opporre in compensazione il credito di un condebitore ...fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo" (art. 1302 c.c.). In mancanza di tale previsione legislativa, il condebitore richiesto dell'adempimento sarebbe infatti costretto a pagare l'intero credito e dovrebbe poi agire in regresso anche nei confronti del condebitore-creditore, il quale dovrebbe a sua volta far valere il suo controcredito verso il debitore dell'obbligazione solidale. In virtù della richiamata norma, che legittima ogni condebitore ad eccepire la compensazione, tale inutile giro di azioni è stato evitato, pervenendo al risultato di far estinguere, fino alla concorrenza della quota interna del condebitore-creditore, il debito solidale che, conseguentemente dovrà essere estinto per pagamento solo per la parte residua.

L'operatività della compensazione è tuttavia rimessa alla volontà della parte, la cui espressione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro credito che a quello si contrappone (Cass. 29 marzo 2006, n. 7257; 11 gennaio 2006, n. 391). Ciò posto, si osserva che il ricorrente, in relazione al recupero del 50 per cento dell'esposizione debitoria riguardante il conto cointestato, con lettera del 29 luglio 2009 ha indirizzato alla banca una richiesta "di prendere in considerazione" la possibilità di avvalersi del saldo creditore del conto corrente intestato alla condebitrice, senza tuttavia formulare più precise indicazioni circa gli importi da compensare.

La predetta richiesta del ricorrente non può quindi considerarsi, in senso proprio, un'eccezione di compensazione a norma del richiamato art.1302 c.c., ma non si può ignorare che dai documenti prodotti dalla Banca si ricava che il conto intestato alla moglie del ricorrente presentava, alla data del 6 agosto 2009, un saldo creditore di *euro* 1257,88.

Vi erano quindi i presupposti perché, entro tali limiti, potesse operare, ai sensi dell'art. 1242 c.c. o comunque nell'esercizio della facoltà riconosciuta alla banca dal contratto, la compensazione con il saldo debitore, pari a *euro* 1354,69, relativo al conto comune, il cui pagamento era reclamato dalla Banca. Il credito, infatti, era da ritenersi (non solo "certo" e "liquido", ma anche) "esigibile", tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1853 c.c., in relazione alle somme risultanti a credito del correntista. E vi era tutto il tempo per informare la titolare del conto della avvenuta compensazione (i pagamenti sono stati infatti contabilizzati il 15 agosto) onde consentirle di provvedere tempestivamente, se necessario, a reintegrare la provvista.

Né vale obiettare che le somme erano destinate a far fronte ai pagamenti degli acquisti effettuati nel mese precedente a mezzo carta di credito dalla titolare del conto. Invero, la convenzione di rilascio della carta di credito, al pari della convenzione di assegno, non determina alcun vincolo di priorità (e tanto meno di esclusività) nella utilizzazione delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disponibilità esistenti sul conto. E non può quindi essere considerata ostantiva all'operare della compensazione.

Pertanto, deve ritenersi che la Banca, nonostante l'imprecisione delle richieste formulate dal cliente, da valutarsi tenendo presente il grado di competenza tecnica riconoscibile al consumatore medio, avrebbe dovuto operare la compensazione, sostanzialmente invocata dal cliente stesso, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art.1375 c.c.), che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di precisi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (v. tra le tante: Cass., sez. 1^a civ., n.18947 del 2005, già cit.).

3. In conclusione, deve dichiararsi che la mancata adesione della banca alla richiesta del cliente di rivalersi sul credito esistente su altro conto intestato al condebitore concreti un comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona fede sopra enunciati. Il Collegio ritiene opportuno raccomandare alla Banca di evitare, per quanto possibile, il determinarsi di irragionevoli disparità di trattamento nei rapporti con la clientela.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Delibera, infine, di rivolgere alla banca, in relazione ai profili di correttezza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE